

MANUALE OPERATIVO

Pesca Sportiva e Ricreativa in Mare

Sistema RecFishing · Adempimenti · Procedure

Base normativa D.Lgs. 4/2012 · DPR 1639/1968	Decreto RecFishing 24 aprile 2026 – GU n. 104 del 7/5/2026	In vigore dal 7 maggio 2026
--	---	---------------------------------------

Elaborato sulla base della Nota Circolare MASAF – PEMAC 3 del 27 aprile 2026



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO E FERMO

Contatti per Informazioni:

- Giannino Marconi 348 887 2497

Indice

Il presente manuale è strutturato nelle seguenti sezioni operative:

Sezione	Argomento
1	Quadro normativo di riferimento
2	Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa (Tesserino)
3	Pesca del tonno rosso – Nulla osta e obblighi
4	Pesca del pesce spada – Nulla osta e obblighi
5	Pesca con il palangaro – Autorizzazione
6	Sistema RecFishing – Guida operativa completa
7	Riepilogo scadenze e adempimenti
8	Riferimenti utili e contatti

Novità 2026 – Obbligo RecFishing

Dal 7 maggio 2026 (data di entrata in vigore del decreto direttoriale 24 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2026) è obbligatorio registrarsi sull'applicazione RecFishing per tutti i pescatori sportivi e ricreativi di età superiore ai 16 anni che praticano la pesca subacquea o con unità da diporto.

Il codice RecFishing generato dall'app deve essere inserito al momento del rilascio o rinnovo del tesserino nazionale (SIAN/MASAF).

1. Quadro Normativo di Riferimento

La pesca sportiva e ricreativa in mare è disciplinata da un insieme coordinato di norme nazionali ed europee. Di seguito il riepilogo delle fonti normative principali e del loro campo di applicazione.

1.1 Normativa Nazionale

Norma	Contenuto
D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 – Art. 6	Definisce la pesca non professionale (ricreativa, turistica, sportiva, scientifica). Vieta la vendita e il commercio del pescato. Consente la pesca subacquea solo ai maggiori di 16 anni.
DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 – Art. 128-bis	Disciplina la pesca subacquea sportiva: solo in apnea, senza ausiliari di respirazione durante la pesca. Vieta la raccolta di coralli e molluschi al pescatore subacqueo.
DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 – Artt. 137-144	Norme di dettaglio su: attrezzi individuali/non individuali; distanze da unità professionali; limiti di cattura; mezzi nautici; regole per manifestazioni sportive.
D.M. 6 dicembre 2010	Istituisce l'obbligo di comunicazione al MASAF per chiunque voglia praticare la pesca sportiva/ricreativa in mare (Tesserino).
D.M. n. 45439 del 30 gennaio 2024	Disciplina la pesca con il palangaro sportivo/ricreativo. Le violazioni possono determinare diniego o revoca dell'autorizzazione.
D. Diretoriale n. 0194803 del 24 aprile 2026 (GU n. 104 del 7/5/2026)	Adotta il sistema europeo RecFishing per la registrazione elettronica delle catture. Obbligatorio per tutti i pescatori sportivi/ricreativi over 16. In vigore dal 7 maggio 2026.

1.2 Normativa Europea

Norma UE	Contenuto
Regolamento UE n. 2842/2023 – Art. 55, par. 1	Prevede lo sviluppo di un'applicazione elettronica europea (RecFishing) per la rendicontazione delle catture e dei rilasci nella pesca ricreativa. Gli Stati membri possono aderire al sistema.

Principio fondamentale

La pesca non professionale è definita come l'attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

È tassativamente vietata la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, salvo quella a fini scientifici.

2. Comunicazione di Pesca Sportiva e Ricreativa (Tesserino)

Il tesserino di pesca sportiva e ricreativa è il documento base obbligatorio per **chiunque voglia praticare la pesca in mare**. Costituisce il presupposto per ogni altro titolo abilitativo (nulla osta tonno rosso, pesce spada, autorizzazione palangaro).

2.1 Chi deve effettuare la comunicazione

- ▶ Tutti i soggetti che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare
- ▶ Le associazioni di settore, che possono comunicare e aggiornare i dati dei propri associati in forma aggregata

2.2 Come si effettua

La comunicazione deve essere effettuata tramite l'area riservata del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) del MASAF, accessibile all'indirizzo:

www.masaf.gov.it → Area riservata SIAN

2.3 Validità e rinnovo

Caratteristica	Dettaglio
Durata	1 anno (anno legale)
Rinnovo	Annualmente, tramite gestione della precedente comunicazione sul portale SIAN
Proroga 2026	Le comunicazioni con scadenza prorogata in una prima fase fino al 30 aprile 2026 e successivamente fino al 19 aprile 2025, devono essere rinnovate per l'anno corrente dalla data di entrata in vigore del decreto (7 maggio 2026, GU n. 104)
Condizione sospensiva	Dal 27/04/2026, il tesserino deve includere anche il codice RecFishing generato dall'app europea – procedura è stata aggiornata i primi giorni di questa settimana (12- 15 maggio) quindi già pienamente operativa.

Procedura operativa – Rinnovo/Prima registrazione

1. Accedere al portale SIAN tramite credenziali SPID o CIE
2. Compilare o aggiornare i dati anagrafici e di pesca
Se il pescatore pratica esclusivamente la pesca da terra, Nella sezione “Pesca Praticata” non selezionare il campo “Da Unità da Diporto” o “Subacquea” automaticamente il sistema aggiornerà la richiesta non chiedendo il codice de QR Code di RecFishing altrimenti, se sono stati selezionate “Da Unità da Diporto” o “Subacquea” sarà necessario:
3. Inserire il codice RecFishing (se non ancora fatto, registrarsi prima sull'app – vedi Sezione 6)
4. Completare la comunicazione e scaricare/stampare il tesserino

3. Pesca Sportiva del Tonno Rosso

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è soggetta a un regime autorizzativo specifico, motivato dalla necessità di monitorare le quote di cattura internazionali.

3.1 Titolo abilitativo: Nulla Osta

Caratteristica	Dettaglio
Rilasciato da	Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell'unità da diporto
Validità territoriale	Valido su tutto il territorio nazionale
Durata	Triennale, rinnovabile alla scadenza
Unità straniere	Il nulla osta NON può essere ottenuto per imbarcazioni straniere
Presenza a bordo	Non è richiesta la presenza del richiedente durante la pesca

3.2 Chi può richiederlo

- ▶ Pescatori sportivi/ricreativi **già in possesso del tesserino SIAN/MASAF**
- ▶ Organizzatori di gare sportive (possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell'istanza)

3.3 Obblighi durante e dopo la battuta di pesca

Obbligo di comunicazione cattura

PRIMA del rientro in porto: comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura all'Autorità marittima del porto di sbarco o a quella più vicina.

ENTRO 24 ore dallo sbarco: consegnare e/o trasmettere all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura, compilata sull'apposita modulistica.

4. Pesca Sportiva del Pesce Spada

La pesca sportiva e ricreativa del pesce spada segue un regime analogo a quello del tonno rosso. Le procedure e gli obblighi sono sostanzialmente speculari.

4.1 Titolo abilitativo: Nulla Osta

Caratteristica	Dettaglio
Rilasciato da	Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell'unità da diporto
Validità territoriale	Valido su tutto il territorio nazionale
Durata	Triennale, rinnovabile alla scadenza
Unità straniere	Il nulla osta NON può essere ottenuto per imbarcazioni straniere
Presenza a bordo	Non è richiesta la presenza del richiedente; l'attività è consentita a tutti i soggetti presenti

4.2 Chi può richiederlo

- ▶ Pescatori sportivi/ricreativi **già in possesso del tesserino SIAN**
- ▶ Organizzatori di gare sportive (con elenco delle unità partecipanti nell'istanza)

4.3 Obblighi durante e dopo la battuta di pesca

Obbligo di comunicazione cattura

PRIMA del rientro in porto: comunicare la cattura all'Autorità marittima del porto di sbarco o a quella più vicina (VHF, cellulare o altro mezzo disponibile).

ENTRO 24 ore dallo sbarco: consegnare/trasmettere all'Autorità marittima del porto di sbarco copia della dichiarazione di cattura sull'apposita modulistica.

5. Pesca Sportiva con il Palangaro

La pesca sportiva con il palangaro è soggetta ad autorizzazione specifica, in aggiunta al tesserino SIAN/MASAF, indipendentemente dalla residenza del richiedente.

5.1 Titolo abilitativo: Autorizzazione

Caratteristica	Dettaglio
Rilasciata da	Autorità marittima competente (indipendentemente dal luogo di residenza)
Durata	Annuale (anno solare)
Presupposto	Previa comunicazione SIAN (tesserino valido)
Condizione sospensiva	La validità è subordinata alla validità del tesserino SIAN
Cause di diniego/revoca	Violazioni accertate al D.M. n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modificazioni

5.2 Specie vietate con il palangaro

Divieto assoluto

L'utilizzo del palangaro è tassativamente vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente migratorie.

Esempi: tonno rosso (*Thunnus thynnus*), pesce spada (*Xiphias gladius*) e altre specie altamente migratorie.

5.3 Obbligo di marcatura degli attrezzi

I pescatori autorizzati devono apporre su ogni attrezzo palangaro un'apposita marcatura riportante il numero di autorizzazione rilasciato dall'Autorità marittima. La marcatura deve essere visibile e leggibile.

6. Sistema RecFishing – Guida Operativa

Il sistema RecFishing è l'applicazione elettronica europea per la registrazione e dichiarazione delle catture nella pesca ricreativa, adottata dall'Italia con decreto direttoriale del 24 aprile 2026 (codice redazionale 26A02190), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 2026, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento UE n. 2842/2023. Il decreto è entrato in vigore il 7 maggio 2026, data della sua pubblicazione in GU.

6.1 A chi si applica l'obbligo

Soggetti obbligati

- ▶ Persone fisiche di età superiore ai 16 anni
- ▶ Che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea
- ▶ O che praticano la pesca mediante impiego di unità da diporto

Le associazioni possono registrare i propri associati, nel rispetto delle procedure previste.

6.2 Procedura di registrazione (Fase 1 – Una tantum)

La registrazione è un'operazione da eseguire una sola volta. Di seguito i passaggi nell'ordine corretto:

1

Download dell'applicazione RecFishing

Scaricare l'app RecFishing dal Google Play Store (Android) o dall'Apple App Store (iOS). L'applicazione è gratuita.

2

Registrazione tramite EU Login

All'interno dell'app, accedere alla sezione di registrazione e completare la procedura tramite EU Login (portale di autenticazione europeo, accessibile direttamente dall'applicazione). È necessario disporre o creare un account EU Login.

3

Generazione del codice RecFishing

Al termine della registrazione, nella sezione 'Profilo' dell'app verrà generato automaticamente un codice RecFishing univoco, personale e non cedibile.

4

Inserimento del codice nel SIAN

Il codice RecFishing deve essere inserito nell'area riservata del sito SIAN/MASAF in fase di rilascio o di rinnovo del tesserino di pesca sportiva e ricreativa. Senza questo passaggio il tesserino non è completo.

6.3 Utilizzo dell'applicazione durante la pesca (Fase 2 – Per ogni uscita)

1

Apertura della 'Sessione di pesca'

L'apertura della sessione di pesca sull'app RecFishing deve essere contestuale all'inizio della battuta di pesca. Non è consentita l'apertura retroattiva.

2**Dichiarazione delle catture**

Durante la sessione, registrare le catture e i rilasci delle specie previste dall'art. 3 del decreto (Articolo unico, comma 3). La dichiarazione è nominativa (riconducibile alla singola persona).

3**Chiusura della sessione e dichiarazione finale**

La dichiarazione delle catture delle specie soggette all'obbligo di rendicontazione deve essere effettuata PRIMA del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura.

Scadenza tassativa

Le dichiarazioni delle catture vanno inserite entro le ore 23:59 del giorno di cattura. Il mancato inserimento nei termini costituisce inadempimento alle disposizioni del decreto.

6.4 Specie soggette all'obbligo di rendicontazione

Il decreto (Articolo unico, comma 3), così come pubblicato nella GU n. 104 del 7 maggio 2026, elenca tassativamente le specie ittiche soggette all'obbligo di registrazione su RecFishing:

Nome scientifico	Nome comune
Thunnus thynnus	Tonno rosso
Xiphias gladius	Pesce spada
Coryphaena hippurus	Lampuga (o Lampuca)
Thunnus alalunga	Alalunga (o Tonno bianco)

Attenzione – Elenco tassativo

Solo le quattro specie sopra elencate devono essere dichiarate su RecFishing ai sensi del comma 3 dell'Articolo unico del decreto direttoriale del 24 aprile 2026. Per eventuali aggiornamenti dell'elenco consultare le FAQ al sito dedicato.

6.5 Sanzioni per violazione degli obblighi RecFishing**Regime sanzionatorio**

Le violazioni agli obblighi derivanti dal decreto direttoriale del 24 aprile 2026 (entrato in vigore il 7 maggio 2026) sono punite ai sensi dell'**art. 11, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4**

(10. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. ((Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius));

L'obbligo sanzionato comprende: la mancata registrazione sull'app RecFishing, la mancata apertura della sessione di pesca, la mancata dichiarazione delle catture delle specie soggette all'obbligo entro i termini (ore 23:59 del giorno di cattura).

6.6 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Riferimento ufficiale

Dato	Valore
Titolo del decreto	Misure di gestione della rendicontazione dell'attività di pesca ricreativa
Data del decreto	24 aprile 2026
Autorità emanante	Direttrice Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – Dott.ssa Graziella Romito
Gazzetta Ufficiale	GU della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 2026
Codice redazionale	26A02190
Data entrata in vigore	7 maggio 2026 (dalla data di pubblicazione in GU)
Numero interno MASAF	D.D. n. 0194803 (riferimento citato nella Nota Circolare PEMAC 3)

7. Riepilogo Adempimenti e Scadenze

La tabella seguente sintetizza tutti gli adempimenti obbligatori, i titoli abilitativi necessari e le relative scadenze per le diverse tipologie di attività.

Attività	Adempimento	Rilasciato da	Durata	Presupposto
Pesca in mare (tutti)	Comunicazione SIAN + Tesserino + Codice RecFishing	MASAF (online)	1 anno	Età Over16 anni
Pesca subacquea / con diporto	Registrazione app RecFishing	EU Login (app)	Continuativa	Tesserino SIAN valido
Tonno rosso	Nulla Osta	Capitaneria di porto	3 anni	Tesserino SIAN valido
Pesce spada	Nulla Osta	Capitaneria di porto	3 anni	Tesserino SIAN valido
Pesca con palangaro	Autorizzazione specifica	Autorità marittima	1 anno solare	Tesserino SIAN valido

7.1 Checklist Operativa per il Pescatore

☒ Prima di pescare per la prima volta (o al rinnovo)

- ▶ Registrarsi sull'app RecFishing (download + EU Login) e ottenere il codice personale
- ▶ Effettuare la comunicazione sul portale SIAN e inserire il codice RecFishing
- ▶ Scaricare/stampare il tesserino di pesca sportiva e ricreativa
- ▶ Se si intende pescare tonno rosso o pesce spada: richiedere il nulla osta alla Capitaneria di porto competente
- ▶ Se si intende usare il palangaro: richiedere l'autorizzazione specifica all'Autorità marittima

☒ Prima di ogni uscita di pesca (RecFishing)

- ▶ Aprire la sessione di pesca sull'app RecFishing contestualmente all'inizio dell'attività
- ▶ Per tonno rosso/pesce spada: comunicare la cattura all'Autorità marittima prima del rientro in porto
- ▶ Registrare catture e rilasci delle specie soggette all'obbligo prima delle ore 23:59 del giorno di cattura

☒ Dopo lo sbarco (tonno rosso / pesce spada)

- ▶ Entro 24 ore dallo sbarco: consegnare/trasmettere all'Autorità marittima del porto di sbarco la dichiarazione di cattura su apposita modulistica

8. Riferimenti Utili e Contatti

8.1 Portali e Applicazioni

Risorsa	Indirizzo / Riferimento
Portale SIAN – Comunicazione pesca	Area riservata su www.masaf.gov.it
App RecFishing (Android)	Google Play Store – ricerca 'RecFishing'
App RecFishing (iOS)	Apple App Store – ricerca 'RecFishing'
FAQ e informazioni RecFishing	https://www.controllopesca.politicheagricole.it/
Sito istituzionale MASAF	www.masaf.gov.it

8.2 Contatti per Assistenza

Help Desk Ufficiale MASAF

Email assistenza RecFishing / Comunicazione pesca: censimentopescasportiva@masaf.gov.it

Il servizio è gestito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC 3.

8.3 Autorità competenti sul territorio

Ente	Competenza
Capitanerie di porto	Rilascio nulla osta tonno rosso e pesce spada; ricezione dichiarazioni di cattura; vigilanza
Direzioni marittime	Coordinamento territoriale e diffusione normativa
Autorità marittima locale	Rilascio autorizzazioni palangaro; vigilanza locale
MASAF – PEMAC 3	Gestione sistema SIAN; adozione normativa; coordinamento RecFishing

8.4 Fonti Normative per Approfondimento

- ▶ Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 – in particolare art. 6 (pesca non professionale) e art. 11, comma 10, lett. a) (sanzioni)
- ▶ DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 – articoli 128-bis e 137-144 (attrezzi, limiti di cattura, pesca subacquea)

- ▶ Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 (comunicazione pesca sportiva e ricreativa – GU n. 24 del 31 gennaio 2011)
- ▶ Decreto Ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 (pesca con il palangaro)
- ▶ Decreto Direttoriale del 24 aprile 2026 – GU n. 104 del 7 maggio 2026 (cod. 26A02190) – Adozione sistema RecFishing – Entrata in vigore: 7 maggio 2026
- ▶ Regolamento UE n. 2842/2023, articolo 55 (base giuridica europea RecFishing)
- ▶ Regolamento UE n. 2026/266 (possibilità di pesca Mar Mediterraneo e Mar Nero 2026)

Note Legali e Avvertenze

Il presente manuale operativo è redatto a scopo informativo sulla base della Nota Circolare MASAF – PEMAC 3 del 27 aprile 2026 e delle norme ivi richiamate. Non sostituisce il testo ufficiale delle norme vigenti né il parere di professionisti legali. In caso di dubbio, fare sempre riferimento alle fonti normative primarie e alle autorità competenti. Il manuale potrà essere aggiornato al variare del quadro normativo.